

Giustizia riparativa: le linee guida per la mediazione penale a **Milano**

LINK: <https://www.altalex.com/documents/news/2026/05/13/giustizia-riparativa-linee-guida-mediazione-penale-milano>

Giustizia riparativa: le linee guida per la mediazione penale a **Milano** Dagli uffici giudiziari e dall'**avvocatura milanese** le indicazioni su competenza, presupposti, esiti riparativi e conseguenze processuali Di Sara Occhipinti **Avvocato** Pubblicato il 13/05/2026 Vedi tutti i contenuti su Procedura penale Elaborate dagli uffici giudiziari e dall'**avvocatura milanese** il nuovo schema operativo per l'applicazione degli istituti della giustizia riparativa. Il documento è una guida con tutte le indicazioni utili sulla modalità di presentazione della domanda, sulla competenza, sui presupposti necessari per accedere al programma, i possibili esiti riparativi e le conseguenze sul processo. Arrivano da **Milano** le linee guida sulla mediazione penale (testo in calce). Il "nuovo schema operativo per l'applicazione degli istituti della giustizia riparativa", dopo il primo periodo di sperimentazione, rivede lo schema già diramato nel giugno 2023, fornendo agli Uffici le indicazioni utili per poter procedere agli invii dei casi, seguendo prassi condivise e recapiti di riferimento. Il

documento è frutto del lavoro collegiale della Corte di Appello, del Tribunale ordinario, del Tribunale di Sorveglianza, delle Procure di Tribunale e Corte di Appello, dell'**Ordine degli avvocati** e della Camera penale di **Milano**. Il Ministero ha autorizzato due centri presso il Comune di **Milano**, ai quali sarà possibile rivolgersi indirizzando l'ordinanza ad un unico recapito telematico indicato nella guida. Ogni istanza sarà assegnata ad un mediatore referente, il cui nominativo verrà comunicato al Giudice e alle parti. Le segnalazioni, comunicazioni intermedie ed esiti del percorso verranno comunicati via PEC alla cancelleria del giudice precedente, almeno 7 giorni prima della data dell'udienza di rinvio, e per email ordinaria anche ai **difensori**, come comunicazione di cortesia. Quando si può accedere al programma L'accesso ai programmi di giustizia riparativa può avvenire in qualunque fase, dalle indagini fino alla fase esecutiva, e anche in caso di proscioglimento, per qualsiasi tipo di reato, a **prescindere** dall'individuazione di una

vittima, o dal suo consenso. "Deve essere assicurata l'assoluta gratuità del percorso". Autorità giudiziaria competente La competenza per l'avvio è affidata: nella fase di indagini preliminari al PM, che dispone con decreto; dopo l'esercizio dell'azione penale al giudice procedente (Gip, Gup, Giudice del dibattimento o Corte di appello) che decide con ordinanza; tra l'emissione del decreto di citazione a giudizio e fino alla trasmissione del fascicolo al giudice del dibattimento è competente il GIP; dopo la sentenza e prima della trasmissione degli atti al giudice dell'impugnazione è competente il giudice che ha emesso la sentenza; durante il giudizio di Cassazione è competente il giudice che ha emesso il provvedimento impugnato; dopo la sentenza di primo grado e dopo la trasmissione degli atti è competente la Corte di Appello. L'istante quindi presenta la domanda al magistrato competente che la invia al Centro per la giustizia riparativa, mentre non è possibile avanzare direttamente l'istanza. Presupposti possibile

chiedere l'accesso al percorso per qualunque tipologia di reato purché lo svolgimento del programma di giustizia riparativa sia: requisito positivo e cioè utile alla risoluzione delle questioni durante dal fatto per cui si procede; requisiti negativi: assenza di un pericolo concreto per gli interessati, assenza di un pericolo concreto per l'accertamento dei fatti. Invece, non è richiesto alcun accertamento del fatto, neppure nei limiti dell'esclusione ex art. 129 c.p.p., né il riconoscimento della propria responsabilità. Non è ostativo l'eventuale dissenso della persona offesa. riservata al mediatore la valutazione della sussistenza di un valido consenso (personale, libero, consapevole e informato= della persona indicata come autore dell'offesa e della vittima, (quest'ultima ai fini della partecipazione al programma). Modalità di invio Possono presentare la domanda: il pubblico ministero, l'imputato, la vittima, personalmente o a mezzo di procuratore speciale. consentito anche l'invio d'ufficio della domanda. In apposita udienza camerale (o in caso di difficoltà, in contraddittorio cartolare), l'Autorità giudiziaria verifica l'autorizzazione dell'autore dell'offesa e della vittima ad

essere contattati dal Centro, sente le parti sulla sussistenza dei requisiti per l'accesso al programma. L'Ag. provvede poi ad inviare il caso al Centro per la Giustizia riparativa del Comune di **Milano**. L'accertamento del consenso dell'autore del reato e della vittima alla partecipazione al programma è demandata in via esclusiva al centro. Il consenso è sempre ritrattabile. Tempi e comunicazioni Nel provvedimento di invio l'Ag. può indicare al Centro per la giustizia riparativa un arco temporale, compreso tra i 3 e i 6 mesi, ritenuto congruo per l'elaborazione e lo svolgimento del programma, nei soli casi in cui il procedimento abbia ad oggetto un reato perseguibile a querela soggetta a remissione, ove a richiesta dell'imputato, è prevista la sospensione del procedimento (per un massimo di 180 giorni- art. 129 bis co. 4 c.p.p.), con conseguente sospensione dei termini di prescrizione, del termine ex art. 344 bis c.p.p., e in quanto compatibili dei termini ex art. 304 c.p.p. Nei casi in cui non è prevista la sospensione del procedimento o se il programma dovesse avere tempi più lunghi, il procedimento penale procederà parallelamente

senza ulteriori sospensioni. Esiti riparativi Gli esiti riparativi possono essere: simbolici: dichiarazioni o scuse formali, impegni comportamentali anche pubblici o rivolti alla comunità, accordi relativi alla frequentazione di persone o luoghi; materiali: risarcimento del danno, restituzioni, adoperarsi per elidere o attenuare le conseguenze dannose o pericolose del reato o evitare che lo stesso sia portato a conseguenze ulteriori. La relazione del Centro di Giustizia riparativa contiene solo la descrizione all'attività svolta e dell'esito ripartivo raggiunto. vietato valutare negativamente il mancato avvio del programma, la sua interruzione, o il mancato raggiungimento dell'esito ripartivo (art. 58 co.2 D.l.gs 150/2022), ed è garantita l'assoluta riservatezza (art. 50) sia delle dichiarazioni rese davanti al mediatore, che di quanto accaduto durante il percorso, in modo da garantire la presunzione di innocenza. assicurata la necessaria riservatezza sull'attività, sugli atti compiuti e sui risultati raggiunti da parte dei mediatori, conoscibili solo con il consenso dell'interessato e solo dopo l'irrevocabilità della sentenza. L'art. 51 prevede l'assoluta inutilizzabili delle

dichiarazioni rese e delle informazioni acquisite nel corso del programma nel procedimento penale e nella fase dell'esecuzione. Conseguenze sul processo L'Ag. valuta lo svolgimento del programma e il suo esito. Per i reati procedibili a querela soggetta a remissione: l'esito ripartivo raggiunto con la partecipazione del querelante si considera causa estintiva del reato (equiparata alla remissione tacita della querela ex art. 152 c.p.) Per i reati procedibili d'ufficio o a querela non soggetta a remissione, l'esito ripartivo è valutato: ai fini dell'art. 133 c.p. come ulteriore criterio per la determinazione della pena, (con margine di valutazione nella graduazione della pena, da parte dell'AG, tenendo conto della ragionevolezza e della proporzionalità dell'esito riparativo raggiunto); ai fini della concessione dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 6 c.p.; come condizione specifica della sospensione condizionale breve della pena (ex art. 163 c.p.). Regole per la fase di sorveglianza In fase di sorveglianza l'invio al Centro deve avvenire attraverso un procedimento senza particolari formalità del magistrato di sorveglianza e non del direttore dell'Istituto. Se nel

programma trattamentale approvato è già prevista l'opportunità di un programma di giustizia riparativa, l'ufficio di sorveglianza invia il fascicolo ad un Centro, senza formalità. precisato che non possono mai essere subordinati alla partecipazione a programmi di iustizia riparativa l'ammissione al lavoro all'esterno, la concessione di permessi premio o di misure alternative e della liberaizone condizionale. >> Si segnala il volume Conflitto e crimine tra punizione e giustizia riparativa. Il D. Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 di Palermo Giovanna, Ed. Cedam. Corte di Appello di **Milano**, Linee guida per la mediazione penale